

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2957

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 marzo 2015 (v. stampato Senato n. 1209)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**PUGLISI, FEDELI, MATTESINI, LUMIA, AMATI, ASTORRE,
BERTUZZI, CIRINNÀ, COLLINA, D'ADDA, STEFANO ESPO-
SITO, FABBRI, GRANAIOLA, IDEM, LO GIUDICE, MANAS-
SERO, PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, PIZZETTI, PUPPATO,
SANTINI, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, VALENTINI**

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità
affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 marzo 2015*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis*. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento ».

ART. 2.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà

di presentare memorie scritte nell'interesse del minore ».

ART. 3.

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma *5-bis* ».

ART. 4.

1. All'articolo 44, comma 1, lettera *a*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: « stabile e duraturo, » sono inserite le seguenti: « anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, ».

€ 1,00



17PDL0029160